

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell’Ufficio CAM di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell’Ufficio CAM di Cagliari, con sede S.S. 554 “Località San Lorenzo”, per il giorno 3 marzo 2012.

Motivazioni.

Con nota n. 863 del 6 marzo 2012 il CAM di Cagliari ha comunicato la chiusura dell’Ufficio nella giornata del 3 marzo 2012 per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici.

L’Ufficio del Garante del contribuente, con nota n. UCG/193/2012 dell’8 marzo 2012, ha espresso parere favorevole all’emanazione del presente provvedimento, atteso che l’evento che ha causato il mancato funzionamento è di carattere eccezionale e non riconducibile a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione.

Riferimenti normativi dell’atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Decreto del direttore regionale del Dipartimento delle entrate - prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera b).

Attribuzioni del direttore regionale.

Statuto dell’Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Cagliari, 19 marzo 2012

Il direttore regionale: ANGELILLIS

12A04218

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Preso d’atto del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Veneto nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 9/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree deppresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

Visto l’art. 6-quinquies della medesima legge n. 133/2008 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e visto in particolare il comma 3 che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo



che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che reca disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali e visto in particolare l'art. 4 il quale dispone, tra l'altro, che il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008), recante "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate" che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi Attuativi Regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle suddette riduzioni, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione relativa ai Programmi Attuativi Regionali;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla citata delibera n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte di questo Comitato dei Programmi attuativi di interesse regionale FSC, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-quinquies della legge n. 133/2008;

Vista la propria delibera 30 luglio 2010, n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la ricognizione, sullo stato di

attuazione degli interventi finanziati dal FSC per il periodo 2000-2006 e sulle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1) e che individua le risorse disponibili ai fini della relativa riprogrammazione prevedendo a tal fine l'adozione di una successiva delibera di individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità da seguire;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e di selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale" alla quale afferisce il FSC, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto ad assegnare nuovi valori ai Programmi Attuativi Regionali (PAR) 2007-2013, come da tabella allegata alla delibera stessa, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione in favore della Regione Veneto in 513,419 milioni;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 5120 del 15 dicembre 2011, con la quale viene sottoposto all'esame di questo Comitato il Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Veneto, per la relativa presa d'atto di cui al punto 3.1.3 della delibera n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nel Programma presentato le risorse destinate alle azioni cardine, come individuate nel medesimo Programma, ammontano a circa il 61,4 % del valore complessivo del Programma stesso (315,177 milioni di euro su 513,419 milioni di euro);

Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;


Ritenuto di dover prendere atto del richiamato Programma attuativo della Regione Veneto, al fine di consentirne il sollecito avvio, formulando alcune osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto per dare seguito agli adempimenti di propria competenza;

Prende atto

ai sensi delle delibere di questo Comitato richiamate in premessa, del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Veneto 2007-2013, presentato dal Ministro per la coesione territoriale, finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per un valore complessivo di 513,419 milioni di euro, di cui alla tabella allegata alla delibera di questo Comitato n. 1/2011.

Formula

le seguenti osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà necessariamente tenere conto ai fini



dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

Raccordo strategico.

Acquisizione della valutazione ex ante del Programma e delle azioni cardine (allegato 5 delibera CIPE 166/2007).

Esigenza di un maggiore dettaglio di alcune linee di intervento (come nel caso di quelle previste nell'ambito dell'Asse prioritario 3 "Beni culturali e naturali") in occasione della redazione dei documenti attuativi e in sede della eventuale predisposizione degli APQ e/o dei Contratti istituzionali di sviluppo.

Concentrazione strategica.

Per talune azioni cardine (Asse 4 "Piste ciclabili", Asse 5 "Sviluppo locale"), caratterizzate da interventi diffusi e a basso livello di definizione progettuale, necessità di procedere ad una attenta verifica dei criteri di selezione e di ammissibilità dei finanziamenti, anche in relazione ai riferimenti normativi e programmatici vigenti.

Governance e assistenza tecnica.

Con riferimento alle modalità di attuazione, si farà ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) e, ove necessario, del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e al punto 5 della delibera CIPE n. 1/2011, con particolare riferimento agli interventi in materia di difesa del suolo (Asse 2.), di beni culturali (Asse 3) e per quelli relativi al sistema metropolitano ferroviario regionale.

È inoltre necessario, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari, prevedere l'autorità di audit del Programma.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dovrà verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e alla congruità delle spese.

Stabilisce

che non sono oggetto della presa d'atto, da parte di questo Comitato, coperture finanziarie anche di natura programmatica diverse dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al PAR in esame, né eventuali riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi relativi ad affidamenti in essere, dal momento che, in tali casi, la presa d'atto è riferita esclusivamente alla necessità di completare una determinata opera/fornitura in relazione agli obiettivi di sviluppo che la Regione intende conseguire attraverso la sua realizzazione.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: Monti

Il segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 321

12A04206

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) per l'Interporto di Catania e autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'Asta (CUP H31H03000160001). (Deliberazione n. 3/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo – tra l'altro – il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione";

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Considerato in particolare che alla predetta "Struttura tecnica di missione" è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* 284/2011 - SO 251) che all'art. 41, comma 4, prevede che le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera;

